



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

6919

N. 2462/15.3.16/2007/5

Risposta al Foglio del
N. 24

Roma 24/09/2007

Ministero infrastrutture
Ufficio legislativo
ROMA

Ministero delle Infrastrutture

UDCIUL
Prot:0012552-25/09/2007

Class:400/220

OGGETTO

OGGETTO: Appalto di progettazione ed esecuzione - Regime transitorio - nota Ministero infrastrutture datata 19/9/2007.

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, nel condividerne le conclusioni e le relative argomentazioni, si aggiungono le seguenti osservazioni.

In generale, la natura giuridica delle attività di interesse pubblico primario, coinvolte dalla modifica normativa, impone l'adozione di un criterio interpretativo teso a garantire la certezza delle regole applicabili alla singola fattispecie nonché la piena operatività della nuova disciplina allorquando la stessa sia dotata dei necessari caratteri di completezza ed esaustività.

In particolare, scendendo all'esame del disposto letterale delle norme coinvolte, emerge come in precedenza per gli appalti in questione la disposizione transitoria ne prevedesse un rinvio fisso, che, nel testo prima aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, e poi modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, era riferito "alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007".

Diversamente, secondo il nuovo disposto, contenuto ora nel comma 1 quinquies dello stesso art. 253, in generale "per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 (cioè quelle interessate) si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5", quindi con un rinvio di tipo mobile

Tale previsione, entrata in vigore il 1° agosto 2007, costituisce l'attuale disciplina e, per il suo carattere di norma successiva e di valenza generale, appare ormai l'unico termine di riferimento per la verifica dell'entrata in vigore della nuova disciplina in questione.


La previsione va inoltre letta in coordinato disposto con il successivo comma 3 che, in via generale, individua per i lavori pubblici la disciplina in vigore nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 5: "per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente

codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice".

Quindi in materia di lavori sia la norma generale (comma 3) che quella concernente la tipologia di appalti in questione (comma 1 quinquies) adottano lo stesso termine di riferimento, l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

Per ciò che concerne la possibilità nelle more di procedere ai cc.dd. appalti integrati l'assenza di espresse indicazioni contrarie si accompagna all'indicazione implicita, desumibile dalla vigenza delle regole attuative, ed all'esigenza funzionale di garantire la possibilità di utilizzare in linea di continuità uno strumento previsto dall'ordinamento nel sistema sia ante che post codice. Peraltro, l'origine sopranazionale delle nuove regole ne impone una attenta considerazione anche per gli appalti formalmente ancora soggetti alla precedente disciplina.

Il Capo del Dipartimento





Ministero delle Infrastrutture

Ufficio Legislativo

Ministero delle Infrastrutture

UCC/UL

Prot:0012332-19/09/2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

Class:400/220

OGGETTO: Appalto di progettazione ed esecuzione - Regime transitorio.

Con riferimento alla problematica concernente il regime transitorio relativo agli appalti di progettazione ed esecuzione sono pervenute a questo Ufficio numerose segnalazioni e sollecitazioni, sia per le vie brevi che in forma ufficiale, tese a chiedere chiarimenti sull'applicazione della normativa di riferimento. Tra le varie richieste si segnalano le note del Comune di Taranto, prot. n. 5830 gab del 7 agosto 2007, del Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI - n. 113/CG/VN/LP/GOP/ce, del 7 settembre 2007, nonché, da ultimo, dell'Associazione Nazionale Costruttori del 14 settembre 2007.

In via preliminare, si evidenzia che l'articolo 253, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, prevede che per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

I citati articoli relativi all'appalto di progettazione ed esecuzione erano già stati sospesi dal decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con legge 12 luglio 2006, n. 228 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 che, però, prevedevano espressamente una norma transitoria che consentiva alle stazioni appaltanti di applicare le disposizioni abrogate dal codice relative, appunto, alle fattispecie dell'appalto di progettazione ed esecuzione.

Ciò ha determinato una situazione di incertezza applicativa per le stazioni appaltanti e per tutti gli operatori del settore.

Nel merito, si ritiene che la lettura meramente formale proposta del dato normativo è superabile con la lettura sistematica del quadro normativo di riferimento.

Invero, in linea interpretativa si evince che la volontà del legislatore intervenuto per definire gli interventi correttivi del Codice dei contratti, anche con riferimento alla disciplina transitoria degli istituti differiti, tra i quali l'appalto di progettazione e esecuzione, è quella di garantire la continuità, la certezza e la completezza della normativa di riferimento per gli operatori, con conseguente applicabilità della legge n. 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 534 per i lavori, nelle more dell'emanazione di una diversa disciplina.

Nel nuovo regolamento di esecuzione e attuazione, di imminente emanazione, in relazione alla "liberalizzazione" dell'appalto di progettazione ed esecuzione di lavori operata decreto legislativo n. 163 del 2006, si è disciplinato l'istituto sulla base dei diversi livelli progettuali: il progetto preliminare (articolo 165 dello schema) e il progetto definitivo (articolo 166 del regolamento).

Inoltre, anche in relazione agli istituti previgenti, quali l'appalto concorso e l'appalto integrato, adattati ed integrati nel nuovo assetto normativo, sono state introdotte previsioni volte alla deflazione del contenzioso, alla garanzia del pagamento del corrispettivo per i progettisti. E' stato, altresì, introdotto, a garanzia della stazione appaltante, l'istituto della risoluzione per inadempimento dell'appaltatore qualora il progetto esecutivo, redatto a cura dell'impresa, non sia ritenuto meritevole di approvazione.

Secondo detta linea interpretativa, con riferimento alla segnalazione del Comune di Taranto evidenziata, la Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, con nota prot. n. 16790 in data 8 agosto 2007, esprimeva l'avviso che si potessero considerare applicabili le previsioni della "legge Merloni" relative all'appalto di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto concorso) fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del codice.

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare l'uniformità e la conseguente funzionalità dell'applicazione della normativa per gli appalti di progettazione ed esecuzione, e conseguentemente, di scongiurare possibili contenziosi, si chiede a codesta Presidenza di intervenire per il tramite di un utile strumento giuridico, precisando che le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con riferimento a regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione di cui all'art. 253, comma 1-quinquies, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL CAPO DELL'UFFICIO

